Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1977, n. **1271.**

Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dal 1° gennaio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 15 e 16 della legge 8 agosto 1977, n. 556;

Visto l'accordo preliminare intervenuto il 28 giugno 1977, e confermato il 28 ottobre 1977, fra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale funzionari direttivi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1977, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le normali misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui all'art. 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483, da corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1978, al personale non dirigente che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono indicate, per ciascuna qualifica, nella tabella allegata al presente decreto.

Le misure giornaliere del suddetto premio indicate nella tabella *A* allegata alla legge 3 luglio 1970, n. 483, come sostituita dal decreto ministeriale 11 settembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, restano in vigore per il personale delle qualifiche per le quali sono previste misure giornaliere inferiori nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte con i normali stanziamenti dei capitoli 110, 111 e 112 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 1

TABELLA

Qualifica	Prima misura	Seconda misura	Terza misura
Ispettore generale ruolo ad esaurimento Direttore superiore di stabilimento ruolo ad esaurimento	4.427	4.771	5.117
Ispettore capo ruolo ad esaurimento Direttore di stabilimento ruolo ad esaurimento	3.496	3.740	3.985
Ispettore capo aggiunto Direttore di stabilimento aggiunto Dirigente amministrativo Ispettore capo servizi di gestione Dirigente lavorazioni Dirigente manutenzione e impianti Ispettore superiore Vice direttore di stabilimento	3.099	3.394	3.689
Ispettore Capo revisore Capo reparto lavorazioni Capo officina Primo ispettore servizi di gestione Interprete traduttore principale Capo tecnico superiore con 2ª classe di stipendio	2.649	2.901	3.153
Revisore Capo laboratorio Vice capo officina Interprete traduttore Personale R.S.E. di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di ex coeff. 325 Capo tecnico superiore con 1ª classe di stipendio Computista superiore Coadiutore superiore Capo tecnico principale Computista principale Coadiutore principale Dattilografo operatore elettrocontabile Capo operaio	2.254	2.468	2.683
Capo tecnico Computista Dattilografo Agente di custodia Operaio specializzato Avventizio 3ª categoria	1.929	2.113	2.297
Agente di controllo Commesso capo Agente tecnico capo Operaio qualificato (1)	1.648	1.805	1.962
Commesso Operaio comune (2)	1.409	1.543	1.677

(1) Agli operai qualificati dei mestieri: aggiustatore meccanico; aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione (con incarico delle piccole riparazioni) di macchine per la confezione, impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco o l'imballaggio di generi di monopolio; armatore di miniera, elettromeccanico; fabbrofucinatore o forgiatore, idraulico tubista; lattoniere e stagnino; preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità; saldatore elettrico ed autogenista; tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi; conduttore di macchine da stampa o da riproduzione con l'incarico della manutenzione e piccole riparazioni, competono le misure del premio previste per gli operai specializzati.

(2) Agli operai comuni non addetti ad attività manuali semplici ed ai servizi generali negli opifici, stabilimenti ed uffici competono le misure del premio previste per gli operai qualificati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1978, n. 884.

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'accordo intervenuto il 28 ottobre 1977 fra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il lavoro straordinario può essere richiesto e reso per indilazionabili esigenze connesse alle peculiari attività di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Lo stanziamento annuo per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 140 ore per ciascuna unità di detto personale.

Le ore di lavoro straordinario da effettuare e da retribuire non potranno superare, di regola, per singolo dipendente, il numero di 240 ore annuali; il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, potrà autorizzare ulteriori prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 300 ore annuali individuali per particolari esigenze della produzione e commercializzazione dei prodotti.

Al termine di ogni anno il titolare di ogni singola unità organica autorizzata ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario presenterà al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una circostanziata relazione finale sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonchè in ordine all'effettivo risultato conseguito. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per gli opifici, stabilimenti e servizi, la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilità, in eccedenza al limite di cui al terzo comma e semprechè non sia possibile farvi fronte con la mobilità del personale, su proposta motivata del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, particolari limiti di orario e di spesa per periodi non eccedenti l'anno finanziario.

Tale provvedimento dovrà contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, compreso il titolare dell'unità organica, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario nonchè l'ammontare della relativa spesa.

Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unità organica presenterà al direttore generale una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito, da rimettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario eseguito è determinata secondo i criteri appresso indicati:

a) per le qualifiche di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e qualifiche equiparate e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento e qualifiche equiparate viene adottato l'indice 95, per quella di ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate viene adottato l'indice 92, rapportati al trattamento del primo dirigente fatto pari a 100;

b) per le qualifiche di vertice della carriera del personale dell'esercizio con parametro 370 viene stabilito un rapporto tra detto parametro e quello di 406 attribuito al primo dirigente quale parametro base. Tale rapporto è arrotondato ai dieci centesimi per difetto;

c) la misura del compenso orario per lavoro straordinario delle anzidette qualifiche viene determinata moltiplicando gli indici di cui al punto *a*) e il rapporto di cui al punto *b*) per un centosettantacinquesimo del trattamento economico mensile del primo dirigente per stipendio più indennità di funzione alla classe iniziale di stipendio maggiorata del quindici per cento e arrotondata alla lira per eccesso;

d) per ciascun parametro delle altre qualifiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compenso orario per lavoro straordinario verrà ottenuto dividendo i relativi trattamenti economici per stipendio più indennità pensionabile per il rapporto, arrotondato al millesimo per difetto, tra lo stipendio più indennità pensionabile iniziali annui delle anzidette qualifiche destinatarie del parametro 370 e la rispettiva misura oraria del compenso per lavoro straordinario.

Per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni feriali (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed in quelle diurne dei giorni festivi la misura oraria del compenso di cui al precedente comma è maggiorata del trenta per cento; detta misura viene maggiorata di un ulteriore venti per cento per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni festivi.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione dei precedenti commi sono inoltre aumentate di un importo pari ad un centosettantacinquesimo della misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute, sono arrotondate alle dieci lire per eccesso.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione del parametro base di cui al precedente primo comma, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità ragguagliata a mese dell'anno immediatamente precedente.

Art. 3.

A decorrere dalla data del 1° luglio 1977 il compenso previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, viene progressivamente ridotto di un importo pari alle maggiorazioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2, e comunque non oltre la misura di cui alle note alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **885.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 344 a 353 compreso, relativi all'ordinamento della scuola speciale per ortottiste, che muta, la denominazione in quella di scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia

Art. 344. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma una scuola speciale di preparazione per ortottisti - assistenti di oftalmologia che ha sede presso l'istituto policattedra di oftalmologia.

Art. 345. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente in oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 346. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.

E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 347. — Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in dieci allievi per anno di corso.

Art. 348. — Il consiglio di facoltà nomina annualmente, a direttore della scuola, un professore di ruolo o fuori ruolo di clinica oculistica.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere secondo quanto stabilito dal comma precedente, il consiglio di facoltà affida la direzione della scuola a un docente che insegna o abbia insegnato nella scuola stessa.

Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 349. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 350. — Il corso comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologica;

ortottica I;

psicologia infantile.

2° *Anno*:

elementi di patologia oculare;

elementi di farmacologia oculare;

elementi di neurooftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica II.

3° *Anno*:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG; EOG; EMG; ecografia, retinografia e fluoro-angiografia);

ortottica III;

nozioni di riabilitazione senso-motoria nell'età infantile;

legislazione sanitaria.

Art. 351. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 352. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 353. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 354. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 355. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 356. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma, sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di ammissione sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono costituite secondo quanto previsto dalle norme generali dello statuto riguardanti le scuole di specialità della facoltà di medicina.

Art. 357. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 135 Istruzione, foglio n. 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **886**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienza della produzione animale è aggiunto il seguente:

tossicologia applicata alle produzioni animali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 135 Istruzione, foglio n. 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **887**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, con il quale è stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Vedute le deliberazioni con le quali le autorità accademiche dell'Università di Padova hanno fatto presente che nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, è stato indicato, tra le materie di studi del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, l'insegnamento di medicina legale e canonistica in luogo di quello di medicina legale civilistica e canonistica;

Riconosciuta la necessità di modificare la denominazione dell'insegnamento di medicina legale e canonistica del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Padova, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, in quella di medicina legale civilistica e canonistica;

Decreta:

La denominazione dell'insegnamento medicina legale e canonistica del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, è modificata in quella di medicina legale civilistica e canonistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Programma d'esame del concorso riservato a posti nella qualifica di segretario principale in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che ai sensi degli articoli 3 e 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 occorre provvedere a stabilire il programma d'esame dei concorsi per la nomina a segretario principale della carriera di concetto amministrativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che ha espresso in merito parere favorevole, nell'adunanza di sezione del 7 giugno 1978;

Decreta:

Il programma d'esame del concorso di ammissione nella qualifica di segretario principale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene stabilito nell'allegato al presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1978
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 325

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO RISERVATO ALLA QUALIFICA DI SEGRETARIO PRINCIPALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

L'esame consta di due prove scritte a carattere prevalentemente pratico e di un colloquio.

Il programma è il seguente:

Prove scritte

1) Elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla seguente legislazione amministrativa concernente l'attività del Ministero dell'interno:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento della amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; ordinamento regionale, provinciale e comunale; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato; legge 15 novembre 1973, sulla concessione dell'assegno perequativo, n. 734;

b) istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: legge 27 dicembre 1941, n. 1570; regolamenti: regi decreti 16 marzo 1942, numeri 701 e 702; regio decreto 16 marzo 1942, n. 696; legge 14 marzo 1958, n. 251; riordinamento della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: legge 31 ottobre 1961, n. 1169; ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico: legge 13 maggio 1961, n. 469; aumento degli organici: legge 27 dicembre 1973, n. 850;

c) organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti: legge 13 maggio 1940, n. 690; provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico: legge 13 luglio 1966, n. 615; norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996. Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi: legge 1° marzo 1975, n. 47.

2) Contabilità di Stato con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno:

legge 26 luglio 1965, n. 966: disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) elementi di diritto costituzionale;

2) elementi di diritto privato;

3) nozioni di statistica.

(261)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 giugno 1978, concernente la determinazione, ai sensi degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della stessa legge n. 227, il quale prevede che il Ministro del tesoro autorizza il Mediocredito centrale a corrispondere un contributo negli interessi agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero inerenti ad esportazioni, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, lavori, studi, progettazioni ecc., nonchè a favore di istituti ed aziende di credito per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *n*) del precedente art. 15 per durate superiori ai diciotto mesi;

Vista la delibera del C.I.C.R. in data 14 maggio 1971;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, limitatamente alle operazioni effettuate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1978, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 161, recante la determinazione, ai sensi degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 24 della citata legge n. 227;

Considerato che a seguito di tale modifica è stata soppressa la specifica autorizzazione del Ministro del tesoro alla corresponsione dei contributi negli interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione ed è stato, inoltre, previsto che la predetta agevolazione può essere accordata da parte del Mediocredito centrale anche a favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazione di beni e servizi prodotti da imprese nazionali;

Ritenuto che occorre, di conseguenza, adeguare al nuovo testo dell'art. 24 della legge n. 227, modificato dalla legge n. 393, il citato decreto ministeriale del 14 giugno 1978, provvedendo, per maggiore chiarezza, alla sua integrale sostituzione;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel testo modificato con l'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato alla esportazione di cui al primo comma dello stesso art. 18, effettuate con fondi raccolti sui mercati esteri e su quello internazionale dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, nonchè sulle operazioni effettuate dai soggetti di cui al citato art. 24, è regolato secondo le norme degli articoli seguenti.

Disposizioni generali

Art. 2.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, nella forma del contributo in conto interessi e/o del risconto o dell'anticipazione, è di regola effettuato in lire al tasso di cambio di cui all'art. 11 del presente decreto e copre la differenza tra il tasso globale di riferimento delle operazioni, determinato nei singoli casi disciplinati negli articoli seguenti, e il tasso d'interesse a carico dell'esportatore, nelle operazioni di credito fornitore, o a carico della controparte estera, nelle operazioni di credito finanziario.

Il contributo in conto interessi può essere corrisposto in via semestrale anticipata o posticipata. Tale modalità di corresponsione può essere estesa alle operazioni di credito all'esportazione, regolate in base al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978). Il contributo agli interessi può comunque essere corrisposto secondo la stessa cadenza stabilita nel contratto di finanziamento perfezionato con gli istituti e banche esteri.

L'intervento del Mediocredito centrale, nei casi in cui può esplicarsi nella forma dell'anticipazione o del risconto, è effettuato in misura tale da assicurare all'istituto di credito un rendimento pari a quello che l'istituto realizzerebbe per finanziamenti che lo stesso Mediocredito assiste mediante la concessione del contributo in conto interessi.

Nel caso in cui l'intervento del Mediocredito centrale si esplica su una stessa operazione nella forma mista del contributo negli interessi e del risconto o anticipazione, la misura complessiva dell'intervento stesso non può eccedere quella singolarmente considerata nei precedenti commi.

L'intervento del Mediocredito centrale nelle forme previste dal presente articolo decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento semprechè il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione.

Il tasso di riferimento applicato per il calcolo della agevolazione è quello accertato secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

Qualora la raccolta di fondi o le altre forme di indebitamento avvengano a tassi variabili, l'ammontare dell'agevolazione varia per ciascuna scadenza ed è ricalcolato al nuovo tasso di riferimento che viene conseguentemente a determinarsi.

Ai fini della determinazione del costo effettivo della raccolta, spetta al Mediocredito centrale il compito di verificare la congruità delle condizioni di indebitamento sostenute dagli intermediari o dagli altri operatori rispetto a quelle prevalenti sul mercato. Il Mediocredito centrale determina il costo effettivo delle operazioni tenendo conto di tutte le commissioni d'uso; in tale costo l'eventuale commissione d'impegno potrà essere riconosciuta per il periodo ritenuto congruo in relazione ai previsti tempi di utilizzo.

Operazioni effettuate con prestiti esteri ottenuti da intermediari creditizi soggetti ad autorizzazione valutaria caso per caso.

Art. 3.

Gli intermediari creditizi debbono comunicare al Mediocredito centrale il costo della raccolta sull'estero, effettuata previa l'autorizzazione valutaria ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43 e del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

Al costo come sopra stabilito deve essere aggiunta una commissione onnicomprensiva stabilita per le operazioni effettuate nel corso del 1978 nella misura dell'1,60% riconosciuta agli intermediari creditizi per gli oneri connessi alla loro attività.

La commissione di cui al precedente comma potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli intermediari per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro sentita la Banca d'Italia e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale si effettua in modo da coprire la differenza tra il costo della raccolta, maggiorato della commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 3, e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1977.

Operazioni effettuate con prestiti esteri ottenuti da intermediari creditizi non soggetti ad autorizzazione valutaria caso per caso.

Art. 5.

Gli intermediari creditizi non soggetti ad autorizzazione valutaria caso per caso, che impieghino la raccolta sull'estero in operazioni di credito all'esportazione ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, debbono comunicare al Mediocredito centrale le condizioni di indebitamento e tutti i dati idonei ad accertare la congruità delle condizioni medesime nel contesto di quelle al momento prevalenti sul mercato estero nel quale viene effettuata la provvista.

Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente il Mediocredito centrale utilizzerà le informazioni e gli indicatori più opportuni, ivi comprese le condizioni relative a operazioni similari.

Al costo della raccolta si aggiunge la commissione di cui al precedente art. 3.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale è effettuato in modo da coprire la differenza tra il costo della raccolta maggiorato della commissione onnicomprensiva e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 citato nelle premesse del presente provvedimento.

Finanziamenti direttamente ottenuti sull'estero dagli operatori nazionali

Art. 6.

Per i finanziamenti ottenuti all'estero dagli operatori nazionali a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori non è riconosciuta alcuna commissione e, pertanto, il contributo in conto interessi del Mediocredito centrale è pari alla differenza tra il costo dell'indebitamento e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, citato nelle premesse del presente provvedimento.

Il contributo di cui al precedente comma non può in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe riconosciuto, nelle stesse circostanze, agli intermediari creditizi secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 4 e 5.

Finanziamenti direttamente ottenuti all'estero da acquirenti e committenti esteri nonchè finanziamenti direttamente concessi da istituti e banche esteri.

Art. 7.

Ai fini della determinazione del contributo agli interessi sui finanziamenti ottenuti all'estero dai soggetti di cui all'art. 24, secondo comma, lettera *a*), della legge n. 227 del 1977, e successive modificazioni, gli operatori esteri debbono comunicare al Mediocredito centrale le condizioni dell'indebitamento, la cui congruità sarà accertata dal Mediocredito centrale secondo le modalità previste al secondo comma del precedente art. 5.

Il contributo in conto interessi per le operazioni previste nel presente articolo è pari alla differenza tra il costo del finanziamento e il tasso minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto 23 dicembre 1977 più volte citato.

Il contributo di cui ai commi precedenti può essere concesso dopo che l'operazione è stata ammessa alla garanzia assicurativa da parte della SACE, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 227 del 1977.

Il contributo di cui al presente articolo non può al momento dell'ammissione all'intervento del Mediocredito centrale essere superiore a quello che verrebbe riconosciuto, per operazioni similari, agli intermediari creditizi secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Ai fini della determinazione del contributo agli interessi, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, lettera *c*), della legge n. 227, gli istituti e banche esteri debbono

comunicare al Mediocredito centrale le condizioni dei finanziamenti che essi concedono direttamente agli operatori nazionali ovvero agli operatori esteri per contratti di esportazione di beni e servizi prodotti da imprese nazionali.

La congruità delle condizioni dei finanziamenti sarà accertata dal Mediocredito centrale secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Il contributo negli interessi per le operazioni previste nel presente articolo è pari alla differenza tra il costo del finanziamento e il tasso minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 più volte citato.

Il contributo di cui al presente articolo non può, al momento dell'ammissione all'intervento del Mediocredito centrale, essere superiore a quello che verrebbe riconosciuto, per operazioni similari, agli intermediari creditizi nazionali, secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 4 e 5.

Operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento

Art. 9.

Ai fini della determinazione dell'intervento agevolativo sulle operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento, il Mediocredito centrale determina il costo dello smobilizzo, verificando la relativa congruità nel contesto delle condizioni al momento prevalenti per tale tipo di operazioni.

Nei casi in cui l'operazione di smobilizzo sia effettuata da un intermediario creditizio, al costo di cui sopra si aggiunge una commissione di intermediazione così determinata:

a) per le operazioni di smobilizzo *pro-solvendo*: nella misura prevista dal precedente art. 3, qualora il titolo venga ceduto dall'intermediario creditizio con girata piena; tale commissione è ridotta all'1 % annuo qualora il titolo venga ceduto senza garanzia dell'intermediario;

b) per le operazioni di smobilizzo *pro-soluto*: la commissione è corrisposta *una tantum* nella misura dell'1 per cento.

Nei casi in cui l'intermediario creditizio provveda allo smobilizzo in un periodo successivo alla erogazione del finanziamento e dopo aver beneficiato dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale sulla provvista in lire, la misura del contributo agli interessi deve essere ricalcolata in relazione al minor costo dello smobilizzo; l'intermediario, in tale caso, è tenuto a comunicare preventivamente al Mediocredito centrale l'operazione di smobilizzo.

Nei casi in cui le operazioni di smobilizzo siano effettuate direttamente dagli operatori non è riconosciuta alcuna commissione e, pertanto, il contributo in conto interessi a carico del Mediocredito centrale è pari alla differenza tra il costo determinato secondo quanto dispone il primo comma del presente articolo e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del ripetuto decreto ministeriale 23 dicembre 1977.

Disposizioni finali

Art. 10.

L'intervento del Mediocredito centrale è limitato alle operazioni aventi durata superiore ai diciotto mesi.

La durata massima è, di regola, stabilita in aderenza alle intese internazionali.

Art. 11.

Il Mediocredito centrale potrà erogare i contributi dovuti in base alle norme del presente decreto al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima dell'erogazione dei contributi stessi.

In caso di chiusura del mercato dei cambi, si applica provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato, con conguaglio da effettuare al cambio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 221

(259)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il successivo decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il successivo decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il successivo decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il proprio decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il successivo decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato ulteriormente variato al 15,40 per cento;

Visto il proprio decreto n. 246952 del 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale viene fissato nella misura del 15,25% il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,25 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978 e del 23 ottobre 1978 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 222

(260)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1978 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Vista la nota con la quale il sig. Mario Del Noce, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Leopoldo Greco in sostituzione del sig. Mario Del Noce;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Leopoldo Greco è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Mario Del Noce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(152)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1979.

Autorizzazione all'esattoria comunale di Sesto Fiorentino al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro

delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa esattoriale mutua italiana, con sede in Bologna, ha chiesto, per l'esattoria di Sesto Fiorentino, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti della predetta Cassa e per la menzionata esattoria di Sesto Fiorentino, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che il competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Firenze, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, ha assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonchè degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, la Cassa istante si è impegnata a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Soc. a r.l. Cassa esattoriale mutua italiana di Bologna, quale titolare dell'esattoria di Sesto Fiorentino, è autorizzata, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, ad usare, a decorrere dall'anno 1979 e precisamente dalla data del relativo verbale di consegna, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonchè a sostituire lo schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(258)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga di taluni termini contenuti nel decreto ministeriale 21 novembre 1978 sulla determinazione del contingente, per l'anno 1978, di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 25 novembre 1978 concernente la determinazione del contingente, per l'anno 1978, di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi e modalità per la loro assegnazione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di rilascio delle suddette autorizzazioni fermo restando, peraltro, quello stabilito per la presentazione della relativa documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 15 gennaio 1979, stabilito al primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, entro il quale le imprese che intendono concorrere all'assegnazione delle autorizzazioni previste dal decreto suddetto, devono presentare apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede, è prorogato al 31 gennaio 1979, fermo restando i termini stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto medesimo per la presentazione della documentazione.

Le ricevute delle domande attestanti la presentazione delle domande di autorizzazione e delle eventuali domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi devono essere rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il 15 febbraio 1979.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(346)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 300 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle

imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 109

(330)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.200 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 110

(331)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 111

(332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Conferimento di diplomi di benemerenza della pubblica finanza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 759, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visti i decreti ministeriali in data 7 luglio 1975 e 3 aprile 1976, con i quali sono stati determinati, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra citato, i contingenti dei diplomi di benemerenza della pubblica finanza da conferirsi per gli anni 1975 e 1976;

Considerato che per l'anno 1974 sono stati conferiti soltanto tre diplomi di prima classe con medaglia d'oro dei cinque previsti dal contingente stabilito per tale anno con decreto ministeriale 6 giugno 1974;

Visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 929 surriferito, che consente di attribuire nel successivo anno i diplomi non conferiti in un anno;

Ritenuto di avvalersi di quest'ultima facoltà per i suddetti due diplomi di prima classe con medaglia d'oro non attribuiti nell'anno 1974;

Su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della menzionata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'oro, per ciascuno degli anni appresso indicati, ai seguenti signori:

ANNO 1975:

1) Basile dott. Roberto, intendente di finanza, a riposo;
2) Calderoni dott. prof. Ugo, direttore generale nel Ministero delle finanze, a riposo;
3) Lombardo dott. Antonino, direttore generale nel Ministero delle finanze, a riposo;
4) Mazzocchi prof. Giancarlo, professore ordinario di Università;
5) Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione della commissione tributaria centrale;
6) Uckmar prof. Victor, professore ordinario di Università;
7) Vetrano dott. Gaetano, presidente della commissione tributaria centrale.

ANNO 1976:

1) Crescitelli dott. Carlo, direttore di divisione r.e. nel Ministero delle finanze (alla memoria);
2) Furbini gen. di div. Domenico, già comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza;
3) Izzo prof. Lucio, professore ordinario di Università;
4) Torre dott. Pietro, direttore generale nel Ministero delle finanze, a riposo;
5) Trivelloni dott. Mario, già direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'argento, per ciascuno degli anni appresso indicati, ai seguenti signori:

ANNO 1975:

1) Abbate dott. Pietro, dirigente generale nel Ministero delle finanze, a riposo;
2) Chiancone dott. Pietro, intendente di finanza, a riposo;
3) Ferranti dott. Carlo, dirigente superiore nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
4) Gisotti dott. Attilio, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
5) La Cecilia dott. Francesco, dirigente generale nel Ministero delle finanze, a riposo;
6) Marocchi dott. ing. Giuseppe, dirigente generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
7) Mottola rag. Nicola, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
8) Piraino Leto dott. Angelo, presidente di commissione tributaria di secondo grado;
9) Rivela ing. Vincenzo, dirigente superiore delle imposte di fabbricazione, a riposo;
10) Salerno dott. Dario, dirigente superiore delle imposte dirette, a riposo;
11) Stanzani gen. di div. Enzo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
12) Vanzetti prof. Carlo, membro della commissione censuaria centrale.

ANNO 1976:

1) Cremona gen. di div. Romualdo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
2) Giacobbo Scavo rag. Guido, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
3) Giovannella dott. ing. Giuseppe, vice direttore generale tecnico nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
4) Grisolia dott. Lucio, presidente di commissione tributaria di secondo grado;
5) Iacono dott. Giuseppe, intendente di finanza (alla memoria);
6) Minelli dott. ing. Fausto, dirigente generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
7) Muraro dott. Mario, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
8) Saja prof. Francesco, membro della commissione censuaria centrale;
9) Salcuni dott. Mario, intendente di finanza, a riposo;
10) Sarracino dott. Raffaele, dirigente superiore delle imposte dirette, a riposo;
11) Spalletta dott. Ettore, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, a riposo;
12) Tafi dott. Aurelio, dirigente superiore di dogana, a riposo;
13) Vanzan dott. Bruno, dirigente superiore di dogana, a riposo.

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terza classe della pubblica finanza, con relativa medaglia di bronzo, per ciascuno degli anni appresso indicati, ai seguenti signori:

ANNO 1975:

1) Alvino dott. Ugo, vice presidente di sezione di commissione tributaria di secondo grado;
2) Basile dott. Salvatore, dirigente superiore delle conservatorie dei registri immobiliari, a riposo;
3) Bianchi dott. Elio, presidente di commissione tributaria di primo grado;
4) Bruno dott. Luciano, presidente di commissione tributaria di primo grado;
5) Capogna dott. Benedetto, membro di commissione tributaria di secondo grado;
6) Carenza col. Pasquale, del Corpo della guardia di finanza (alla memoria);
7) Centrone col. Amedeo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
8) De Blasi dott. Antonino, presidente di commissione tributaria di secondo grado;
9) De Ianni col. Amedeo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
10) De Sinno dott. Andrea, presidente di commissione tributaria di secondo grado;
11) Dietrich Camillo, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (alla memoria);
12) Di Stefano dott. Salvatore, vice presidente di sezione di commissione tributaria di primo grado;

13) Dolci dott. Bruno, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (alla memoria);
14) Grieco dott. ing. Frantz, primo dirigente del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
15) Lovera Di Maria dott. Ernesto, presidente di commissione censuaria provinciale;
16) Mancini rag. Mario, dirigente amministrativo nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
17) Marchetto dott. Rodolfo, primo dirigente delle imposte dirette, a riposo;
18) Morchio rag. Daniele, dirigente amministrativo nella Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
19) Nicolosi dott. Giuseppe, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
20) Occhiochiuso dott. ing. Giovanni, dirigente superiore delle imposte di fabbricazione, a riposo;
21) Parmeggiano Giuseppe, geometra capo del catasto e dei servizi erariali, a riposo;
22) Pentima Gustavo, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
23) Romandini dott Giuseppe, presidente di sezione di commissione tributaria di secondo grado;
24) Sembiante Luigi, dirigente lavorazioni nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
25) Zimarino dott. Domenico, dirigente superiore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, a riposo.

ANNO 1976:

1) Avigliano Vincenzo, dirigente lavorazioni nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
2) Bulli rag. Ugo, dirigente amministrativo nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
3) Casoni geom. Paolino, dirigente lavorazioni nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a riposo;
4) Cerasoli col. William, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
5) De Anna dott. Adone, vice presidente di sezione di commissione tributaria di secondo grado;
6) De Feo dott. Pietro, dirigente superiore delle conservatorie dei registri immobiliari, a riposo;
7) Delle Sedie avv. Corrado, membro di commissione tributaria di secondo grado;
8) Feminò col. Stefano, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
9) Giannini dott. Giuseppe, presidente di commissione tributaria di primo grado;
10) Giordano avv. Mario, vice presidente di sezione di commissione tributaria di primo grado;
11) Iannella dott. Silvio, presidente di commissione tributaria di secondo grado;
12) La Bella Francesco, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
13) Liva col. Luigi, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
14) Lopes dott. Mario, primo dirigente di dogana (alla memoria);
15) Mercadante dott. Giuseppe, membro di commissione tributaria di secondo grado;
16) Miraglia dott. Ludovico, presidente di commissione censuaria provinciale;
17) Muggia dott. Umberto, presidente di commissione tributaria di secondo grado;
18) Muscarà rag. Aurelio, primo dirigente delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
19) Pedrocco Guido, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
20) Pesce dott. Stefano, primo dirigente delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
21) Placereani rag. Giovanni, dirigente superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (alla memoria);
22) Schinzani dott. Renato, presidente di commissione tributaria di secondo grado;
23) Zerbo Ario, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

MALFATTI

(139)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

518° Elenco di provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 2 novembre 1978 alla S.p.a. Italmineraria, in Milano, è intestata la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata «Sasso», sita in territorio del comune di Cerveteri (Roma), fino al 25 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978 il sig. Lino Cerutti, domiciliato in Borgomanero (Novara), è dichiarato decaduto dalla concessione di caolino ed argille per porcellana e terraglia forte nonché di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata «Riva Bianca IV», sita in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli), con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1978 è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Mineraria Isole Pontine - S.A.M.I.P., in Roma, alla concessione di caolino, silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere e terre da sbianca, denominata «Isola di Ponza», sita in territorio del comune di Ponza (Latina) per incoltivabilità del giacimento.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Padova 31 luglio 1978 la domanda in data 14 giugno 1976, con la quale la S.I.I. - Società iniziative industriali S.p.a., in Cavaso del Tomba (Treviso), ha chiesto la modifica dei confini della propria concessione mineraria per marna da cemento «Possagno» della durata di anni trentacinque decorrenti dal 2 settembre 1957, è accolta.

La concessione, come sopra modificata, ricade nei comuni di Paderno del Grappa e Possagno (Treviso), e la relativa area ha un'estensione di Ha 127,19.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 9 novembre 1978 alla ditta Ettore Maré, in Genova, titolare della concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argilla per porcellana e terraglie forti, denominata «Campalone», sita in territorio dei comuni di Boca e Cavallirio (Novara), è estesa ai minerali di feldspato potassico e sodico.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 9 novembre 1978 alla ditta Ettore Maré, in Genova, titolare della concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argilla per porcellana e terraglie forti, denominata «S. Grato», sita in territorio dei comuni di Boca e Cavallirio (Novara), è estesa ai minerali di feldspato potassico e sodico.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 9 novembre 1978 alla ditta Ettore Maré, in Genova, titolare della concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argilla per porcellana e terraglie forti, denominata «Strona», sita in territorio dei comuni di Boca e Cavallirio (Novara), è estesa ai minerali di feldspato potassico e sodico.

(265)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1878 Mod. 25/A. — Data: 21 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento. — Intestazione: Colini Lombardi Pia, nata a Napoli il 18 aprile 1903. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10234)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Arezzo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Arezzo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche;

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 195

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Arezzo, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) *In caso di non iscrizione o di cancellazione* dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(109)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misura di sicurezza di Castelfranco Emilia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misura di sicurezza di Castelfranco Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 197

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misura di sicurezza di Castelfranco Emilia, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(110)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1978-79 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1978-79 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza:

a) quattrocento da L. 80.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) quattrocento da L. 150.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) quattrocento da L. 400.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

centocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

duecentocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 400.000 a L. 700.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1978-79: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripententi l'anno scolastico 1977-78.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1978-79 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1978-79 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 aprile 1979 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 giugno 1979 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1977-78 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1978-79;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1978-79 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1977-78;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con l'espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1978-79 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 9 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(270)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1978-79 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1978-79 agli orfani di segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) quaranta da L. 110.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) cinquanta da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) cinquanta da L. 500.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

venti riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

trenta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 500.000 a L. 800.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1978-79: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1977-78.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1978-79 fruiscano del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1978-79 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 aprile 1979 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 giugno 1979 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1977-78 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1978-79;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1978-79 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1977-78;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dello istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1978-79 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio e negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 9 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(271)

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di geometra e perito in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e le leggi 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica di concetto della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1978, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di quattordici posti di geometra e perito in prova nella carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30 salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito all'elevazione del limite d'età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo degli anni 30 è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonché per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che appartengano alle categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; per i cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle categorie assimilate ai combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglia numerosa;

per il personale licenziato dagli enti soppressi per legge, alle condizioni e nei termini stabiliti dalle disposizioni sulla soppressione degli stessi;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di anni 30 è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II) purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. A tal fine sarà inviato tempestivo invito di presentazione ai singoli candidati;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000 conformemente al modello allegato *B*, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché gli ufficiali di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data di conferimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1978 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio e precisamente:

a) di una prova scritta, comune a tutti i candidati su argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*), dell'allegato *A;*

b) di una prova scritta, a scelta del candidato, su argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*);

c) di un colloquio su tutto il programma di cui all'allegato *A*.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, nei giorni 3 e 4 settembre 1979, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco, o da un notaio, o tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori al concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco, di cui al precedente art. 9 i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonché le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed in validi civili, dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonché le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale lora qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciata dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, devono produrre il foglio di congedo in bollo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.
I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geometra o perito in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso.

Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di geometra e perito.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 265

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio:

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana.
b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.
c) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

2) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni: Stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.
Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali.
Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno: elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori.
Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazione - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori.
Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine: resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine.
Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione interna - ventilatori e compressori.
Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

3) Matematica e fisica: algebra equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche.
Trigonometria piana.
Geometria piana e dello spazio.
Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.
Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica: chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta verte sugli argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Modello di domanda

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . .
nato a . . (provincia di . . . .)
il . . residente in . . . .
(provincia di . .) via . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . . .

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso di diploma di . . . . (indicare la specializzazione per i periti industriali) conseguito presso l'istituto . . . . nell'anno scolastico . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, non è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(272)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 dicembre 1978 relativo al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti medici di polizia in servizio permanente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1979, all'art. 7, ultimo comma, del bando di concorso, ove è stabilita la data delle prove scritte, in luogo di «Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 27 e 28 aprile *1978*, . . .», leggasi: «Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 27 e 28 aprile *1979*, . . .».

(323)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bossa Domenico, nato a Torre del Greco (Napoli) il 12 settembre 1925 . . . . . . punti 99 su 100
2. Scozzafava Ferruccio, nato a Catanzaro il 1° aprile 1934 . . . . » 99 »

3. Amucano Antonio, nato a Olbia il 13 luglio 1918 punti 98 su 100
4. Barbaro Maria, nata a Suez (Egitto) l'11 dicembre 1922 . » 98 »
5. Cardinale Adelfio, nato a Palermo il 29 novembre 1940 . » 98 »
6. Giuberchio Carlo, nato a Robbio (Pavia) il 16 aprile 1939 . » 97 »
7. Bariletti Eugenio, nato a Perugia il 23 marzo 1922 » 95 »
8. Cariello Vittorio, nato a Termoli (Campobasso il 7 maggio 1936 . » 95 »
9. De Leonardis Leonardo, nato a Roma l'8 febbraio 1932 . » 95 »
10. Favilli Pier Luigi, nato a Loro Ciuffenna (Arezzo) il 18 agosto 1923 . » 95 »
11. Folchi-Vici Francesco, nato a Senigallia (Ancona) il 5 settembre 1927 . » 95 »
12. Misciasci Carlo Maria, nato a Paola (Cosenza) il 3 febbraio 1937 . » 95 »
13. Noseda Luigi Francesco, nato a Rebbio (Como) il 25 ottobre 1934 . . » 95 »
14. Sias Augusto, nato a Simaxis il 15 marzo 1939 » 95 »
15. Zini Camillo, nato a Sala Bolognese (Bologna) il 14 febbraio 1927 . » 95 »
16. Stasi Francesco Antonio, nato a Canosa (Bari) il 5 gennaio 1937 . » 94 »
17. Cancemi Antonio, nato a Napoli il 23 giugno 1932 » 93 »
18. Bracci Mirella, nata a Milano il 22 maggio 1925 » 92 »
19. Carvelli Pietro, nato a Petilia Policastro (Catanzaro) il 13 novembre 1923 . » 92 »
20. Lepera Salvatore, nato a Scigliano il 2 luglio 1935 . » 92 »
21. Liuzzi Guido, nato a Udine il 15 agosto 1935 » 92 »
22. Bove Salvatore, nato a Paola il 24 gennaio 1930 . » 91 »
23. Petz Giorgio, nato a Pola (Yugoslavia) il 22 febbraio 1938 . » 91 »
24. Pisacane Adolfo, nato a Tramonti (Salerno) il 25 agosto 1926 . » 91 »
25. Ragni Giorgio, nato a Biella (Vercelli) il 9 settembre 1937 . » 91 »
26. Bovio Giovanni, nato a Sabaudia (Latina) il 26 dicembre 1935 . . » 90 »
27. Cameli Giovanni, nato a S. Benedetto del Tronto il 22 aprile 1937 . » 90 »
28. Cassone Rosario, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) l'11 novembre 1922 . » 90 »
29. Cicciò Silvio, nato a Reggio Calabria il 25 maggio 1933 . » 90 »
30. Cutroneo Bruno, nato a Savona il 5 luglio 1937 . » 90 »
31. Deritis Vincenzo, nato a Napoli il 21 aprile 1930 . . » 90 »
32. Ferrara Giovanni Antonio, nato a Potenza il 22 settembre 1936 » 90 »
33. Montemaggi Giandomenico, nato a Città di Castello il 7 aprile 1937 . » 90 »
34. Mossa Ascanio, nato a Roma il 16 luglio 1939 . » 90 »
35. Rea Raffaele, nato a Napoli il 19 aprile 1940 » 90 »
36. Renon D'Antonio Luigi, nato a Perugia il 30 marzo 1926 » 90 »
37. Romani Francesco, nato a Venezia il 31 luglio 1939 . » 90 »
38. Ronzoni Giuseppe, nato a Bergamo il 6 dicembre 1940 . » 90 »
39. Sarvello Domenico, nato a Olivadi (Catanzaro il 6 dicembre 1936 . » 90 »
40. Scambia Antonio, nato a Chiaravalle C. (Catanzaro) il 17 febbraio 1923 . » 90 »
41. Serlenga Michele, nato a Trani il 18 aprile 1935 » 90 »
42. Sodano Antonio, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 7 gennaio 1937 . » 90 »
43. Venetucci Antonio, nato a Baragiano (Potenza) il 7 novembre 1934 . . . » 90 »
44. Spina Carmelo, nato a Roma il 3 ottobre 1938 . . . . punti 89 su 100
45. Bianchi Luigi, nato a S. Giovanni Bianco l'11 novembre 1934 . . . . » 88 »
46. Flores D'Arcais Raimondo, nato a Padova il 30 ottobre 1939 . . . . » 88 »
47. Giannetti Giancarlo, nato a Cagliari il 1° maggio 1930 . . . . » 88 »
48. Ruggeri Antonino, nato a Siena il 30 ottobre 1938 . . . . » 88 »
49. Tisi Ettore, nato a Civitanova Marche (Macerata) l'11 luglio 1931 . . . . . . » 88 »
50. Donato Antonio, nato a Castrovillari il 28 maggio 1941 . . . . » 87 »
51. Ferrari Trecate Franca, nata a Cremona il 24 settembre 1939 . . . . » 87 »
52. Genovese Camillo, nato a Messina il 1° giugno 1925 . . . . » 87 »
53. Monticone Lorenzo, nato a Torino il 24 giugno 1915 . . . . » 87 »
54. Tafuri Gaetano, nato a Catania il 1° gennaio 1941 . . . . » 87 »
55. Sabatini Federico, nato a La Maddalena il 7 luglio 1927 . . . . » 86 »
56. Amendalagine Francesco, nato a Corato (Bari) il 3 gennaio 1935 . . . . . . » 85 »
57. Annecchino Sergio, nato a Napoli il 24 febbraio 1925 . . . . » 85 »
58. Banfi Francesco, nato a Gorla Maggiore (Varese) il 25 maggio 1941 . . . . . . » 85 »
59. Bartoli Liuba, nata ad Imola il 24 agosto 1936 . . . . » 85 »
60. Bellucci Giocondo, nato a Gualdo Tadino (Perugia) il 30 giugno 1936 . . . . » 85 »
61. Berti Giorgio, nato a Forlì il 15 novembre 1939 . . . . » 85 »
62. Bustacchini Gianfranco, nato a Ravenna il 24 aprile 1939 . . . . » 85 »
63. Capozzi Andrea, nato a Bari il 27 ottobre 1938 . . . . » 85 »
64. D'Angelo Antonio, nato a Napoli il 4 gennaio 1927 . . . . » 85 »
65. Di Giuseppe Giuseppe, nato a Vicovaro (Roma) il 23 febbraio 1935 . . . . . » 85 »
66. Fantani Gilberto, nato a Brescia il 5 gennaio 1936 . . . . » 85 »
67. Grandinetti Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia (Agrigento) il 25 settembre 1938 . . » 85 »
68. Inglese Luigi, nato a Mortara il 14 giugno 1940 . . . . » 85 »
69. Lombardo Alfeo, nato ad Alessandria (Egitto) il 21 luglio 1937 . . . . . . » 85 »
70. Lostia Giuseppe, nato a Bologna il 20 ottobre 1939 . . . . » 85 »
71. Sammarco Aniello, nato a Napoli il 24 dicembre 1934 . . . . » 85 »
72. Scipioni Elio, nato a Roma il 15 settembre 1926 . . . . » 85 »
73. Sigillò Aldo, nato a Polistena (Reggio Calabria) l'11 ottobre 1927 . . . . . » 85 »
74. Atzei Michele, nato a Gonnostramatza (Cagliari) il 29 settembre 1933 . . . . . » 80 »
75. Cima Luigi, nato a Borgo Valsugana (Trento) il 7 gennaio 1942 . . . . . . » 80 »
76. Comelli Sergio, nato a Trieste il 20 novembre 1935 . . . . » 80 »
77. De Paulis Fosco, nato a L'Aquila il 4 agosto 1940 . . . . » 80 »
78. Galli Gabriella, nata a Roma l'8 dicembre 1926 . . . . » 80 »
79. Guglielmi Bruno, nato a Genova il 1° dicembre 1927 . . . . » 80 »
80. Licari Giacinto, nato a Vicari (Palermo) il 20 giugno 1934 . . . . » 80 »
81. Maneschi Pietro, nato a Velletri (Roma) il 15 maggio 1928 . . . . » 80 »
82. Mastroeni Giovanni, nato a Messina il 27 marzo 1941 . . . . » 80 »
83. Muti Vittorio, nato a Milano il 10 febbraio 1934 . . . . » 80 »
84. Paciulli Vincenzo, nato a Bisceglie (Bari) il 10 novembre 1929 . . . . » 80 »

85. Piccolo Stefano, nato a Suvereto (Livorno) il 26 luglio 1938 punti 80 su 100
86. Pieri Luciano, nato a Castel Del Piano (Grosseto) il 25 marzo 1942 . » 80 »
87. Rizzi Anna Maria, nata a Milano l'8 dicembre 1934 » 80 »
88. Romano Antonio, nato a Napoli il 15 marzo 1936 » 80 »
89. Rossetto Silvio, nato a Padova l'8 novembre 1938 » 80 »
90. Sacchetto Felice, nato a Torino il 18 luglio 1935 . » 80 »
91. Sortino Giuseppe, nato a Villafranca Sicula (Agrigento) il 26 ottobre 1934 » 80 »
92. Stella Lucio, nato a Pesaro il 14 settembre 1927 . » 80 »
93. Ugolini Antonio, nato a Cingoli (Macerata) il 22 luglio 1940 . . . . » 80 »
94. Villa Venzano Giuseppe, nato a Genova il 26 luglio 1925 » 80 »
95. Guidali Angelo, nato a Castiglione (Varese) il 25 dicembre 1934 . » 79 »
96. Sensale Fernando, nato ad Avellino il 16 maggio 1930 » 78 »
97. Livolsi Luigi, nato ad Orvieto il 21 giugno 1929 . » 77 »
98. Matcovich Antonietta Livilla, nata a Lussinpiccolo (Pola) il 30 gennaio 1924 . » 77 »
99. Mayer Lando, nato a Milano il 12 ottobre 1933 » 77 »
100. Mizzi Paolo, nato a Cortona il 14 febbraio 1927 » 77 »
101. Bonzano Maria Angela, nata a Valenza Po (Alessandria) il 16 aprile 1936 . . » 76 »
102. Cardona Piero, nato ad Asmara il 21 maggio 1937 » 76 »
103. Russo Gaetano, nato a Padova l'8 aprile 1939 » 76 »
104. Tomiselli Giulio, nato a Roma il 18 febbraio 1939 » 76 »
105. Carozzi Giuseppe, nato a Monza il 25 aprile 1926 » 75 »
106. Gentili Mauro, nato a Trieste il 4 ottobre 1931 » 75 »
107. Guerra Luigi, nato a Foggia il 4 dicembre 1939 . . » 75 »
108. Melucci Ernesto, nato a S. Angelo Fasanella (Salerno) il 25 marzo 1932 » 75 »
109. Rinaldi Giulio, nato a Roma il 7 gennaio 1920 » 75 »
110. Russo Domenico, nato a Napoli il 20 settembre 1930 » 75 »
111. Polizzi Antonino, nato a Milano il 16 dicembre 1939 . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10291)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Pollutri Elena, nata a Vasto (Chieti) il 18 agosto 1945 . . . . punti 90 su 100
2. Colucci Giuseppe, nato a Sanza (Salerno) il 22 settembre 1944 . . . . . » 88 »
3. Morandini Giorgio, nato a Mortegliano il 10 settembre 1942 . . . . . . » 83 »
4. Parodi Caterina, nata a Predosa (Alessandria) il 3 gennaio 1945 . . . . . » 83 »
5. Cataldo Ignazio, nato a Salemi il 10 gennaio 1946 . . . . » 80 »
6. Pasquale Gabriella, nata a Pistoia il 30 agosto 1943 . . . . » 80 »
7. La Grotta Giovanni, nato a Corigliano Calabro il 18 settembre 1938 . . . . » 75 »
8. Di Giacomo Salvatore, nato a Modica (Ragusa) il 23 dicembre 1939 . . . . » 72 »
9. Paladini Giuseppe, nato a Leverano (Lecce) il 18 settembre 1942 . . . . » 72 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10293)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente gradutoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Scotta Maria Serenella, nata a Torino il 4 novembre 1945 . . . . punti 100 su 100
2. Li Volti Salvatore, nato a Grammichele (Catania) il 5 gennaio 1941 . . . . » 98 »
3. Maffei Salvatore, nato a Cosenza il 12 febbraio 1946 . . . . . . » 98 »
4. Paolone Giuseppe, nato a Rotello (Campobasso) il 16 ottobre 1938 . . . . . » 98 »
5. D'Apuzzo Alfonso, nato a Gragnano (Napoli) il 26 luglio 1941 . . . . . » 95 »
6. Romizi Sergio, nato a Perugia il 15 ottobre 1945 . . . . » 95 »
7. Sabetta Gaetano, nato a S. Giovanni Incarico (Frosinone) il 25 settembre 1943 . . » 95 »
8. Viviano Gennaro Giovanni, nato a Melfi il 9 gennaio 1939 . . . . » 95 »
9. Boscarelli Luigi, nato a Bisignano (Cosenza) il 14 giugno 1945 . . . . . . » 92 »
10. Minni Bartolo, nato a Leonforte (Enna) il 2 giugno 1928 . . . . » 92 »
11. Amici Augusto, nato a Rieti il 5 febbraio 1945 . . . . » 90 »
12. Chiodini Paolo, nato a Bologna il 6 agosto 1946 . . . . » 90 »
13. Di Giacomo Maria, nata a L'Aquila il 17 ottobre 1944 . . . . » 90 »

Candidato		Punteggio	
14. Farabegoli Giuseppina, nata a Savignano sul Rubicone il 23 maggio 1943	punti	90	su 100
15. Gentili Romana, nata a Tarvisio (Udine) il 7 novembre 1928	»	90	»
16. Gerola Orietta, nàta a Collio (Brescia) il 10 aprile 1946	»	90	»
17. Iaccarino Mario, nato a Lerici (La Spezia) il 1° maggio 1941	»	90	»
18. Lorusso Giuseppe, nato a Minervino Murge il 23 maggio 1945	»	90	»
19. Mastrangelo Costanzo, nato a Foggia il 19 settembre 1944	»	90	»
20. Nodari Sandro, nato a Roma il 12 luglio 1943	»	90	»
21. Orecchia Luigino, nato a Luino (Varese) l'11 gennaio 1942	»	90	»
22. Randazzo Salvatore, nato a Paternò (Catania) il 31 marzo 1933	»	90	»
23. Sicchiero Claudio, nato a Postumia Grotte il 2 marzo 1942	»	90	»
24. Baldi Pietro, nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 15 agosto 1939	»	87	»
25. Bolesani Corrado, nato a Verona il 17 novembre 1944	»	87	»
26. Busato Eugenio, nato a Paderno Dugnano il 6 settembre 1938	»	87	»
27. Caputo Marina, nata a Bologna il 20 maggio 1940	»	87	»
28. Carcano Gabriella, nata a Napoli il 16 agosto 1942	»	87	»
29. Carratù Alberto, nato a Roma il 27 ottobre 1940	»	87	»
30. Castiglioni Antonio, nato a Macerata il 28 agosto 1941	»	87	»
31. Mastroianni Cesare Antonio, nato a Cassano Ionio (Cosenza) il 7 gennaio 1941	»	87	»
32. Merli Bruno, nato a Castelfiorentino (Firenze) il 26 febbraio 1943	»	87	»
33. Onofri Maria Pia, nata a Milano il 19 agosto 1942	»	87	»
34. Petitti Marco, nato ad Aosta il 14 agosto 1939	»	87	»
35. Pezzani Marco, nato a Varese il 24 settembre 1945	»	87	»
36. Stradoni Paola, nata ad Aosta il 9 febbraio 1943	»	87	»
37. Totaro Lucia, nata a Monte S. Angelo il 21 aprile 1938	»	87	»
38. Uderzo Cornelio, nato a Gorla Minore (Varese) il 25 maggio 1945	»	87	»
39. Di Gregorio Felicia, nata a Valguarnera il 2 luglio 1943	»	86	»
40. Costantini Gianfranco, nato a Vallo di Nera (Perugia) il 21 agosto 1936	»	85	»
41. Legnante Gioacchino, nato a Rosarno (Reggio Calabria) l'8 febbraio 1943	»	85	»
42. Lentini Gaetano, nato a Canicattì (Agrigento) il 3 agosto 1946	»	85	»
43. Nespoli Luigi, nato a Giussano il 14 aprile 1945	»	85	»
44. Nibbi Franco, nato a Roma il 3 maggio 1940	»	85	»
45. Pastori Alberto, nato a Roma il 28 luglio 1941	»	85	»
46. Pignatelli Francesco, nato a Bari il 25 aprile 1946	»	85	»
47. Rizza Michele, nato ad Avola (Siracusa) il 24 giugno 1936	»	85	»
48. Seganti Giulio, nato a Roma il 6 aprile 1945	»	85	»
49. Peneff Peni, nato a Roma il 10 giugno 1941	»	84	»
50. Barone Lumaga Adelaide, nata a Ottaviano (Napoli) il 27 gennaio 1946	»	82	»
51. Collo Giorgio, nato a Cairo Montenotte (Savona) il 25 settembre 1946	»	82	»
52. D'Agata Alfonsina, nata a Genova il 22 giugno 1942	»	82	»
53. D'Alconzo Vincenzo, nato a Ginosa (Taranto) il 26 agosto 1936	»	82	»
54. Graziano Leonardo, nato a Rossano il 13 febbraio 1943	»	82	»
55. Hüllweck Enrico, nato a Vicenza il 31 marzo 1946	punti	82	su 100
56. Jannicelli Pietro, nato ad Auletta (Salerno) il 5 aprile 1932	»	82	»
57. Malagnino Antonio, nato a Casarano (Lecce) il 9 maggio 1927	»	82	»
58. Oliva Amerigo, nato a Castel del Giudice il 29 ottobre 1942	»	82	»
59. Polizzi Benedetto, nato a Mirabella (Catania) il 23 marzo 1943	»	82	»
60. Rossi Ernesto, nato a S. Daniele Po (Cremona) il 3 marzo 1938	»	82	»
61. Torre Angelo, nato a Militello il 20 luglio 1928	»	82	»
62. Vendemiati Antonio, nato a Campobasso il 12 dicembre 1940	»	82	»
63. Bandinu Merchiorre Raimondo, nato a Bitti (Nuoro) il 18 novembre 1941	»	80	»
64. Brignone Sergio, nato a Cuneo il 16 settembre 1945	»	80	»
65. Caccamo Maria Letizia, nata a Napoli il 23 maggio 1942	»	80	»
66. Cantelli Luigi, nato a Casal di Principe il 2 febbraio 1944	»	80	»
67. De Bartolo Serafino, nato a Marano Marchesato (Cosenza) il 30 agosto 1942	»	80	»
68. Formato Riccardo, nato a Roma il 17 luglio 1933	»	80	»
69. Rozzi Nino, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 24 febbraio 1944	»	80	»
70. Sbarra Nicola, nato a Liveri (Napoli) il 1° marzo 1931	»	80	»
71. Solazzo Giovanni, nato a Francavilla Fontana il 14 febbraio 1929	»	80	»
72. Stefàno Ippazio, nato a Casarano (Lecce) il 25 agosto 1945	»	80	»
73. Tonti Rosalba, nata a Brindisi il 6 giugno 1943	»	80	»
74. Troiani Paola, nata a Borbona (Rieti) il 30 gennaio 1942	»	80	»
75. Turrisi Antonino, nato a Caronia il 2 novembre 1944	»	80	»
76. Bezzi Teresa Maria, nata a Fiesso Umbertiano (Rovigo) il 17 agosto 1940	»	78	»
77. Minutolà Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) il 30 giugno 1943	»	78	»
78. Schembri Maria Concetta, nata a Naro (Agrigento) il 1° agosto 1930	»	78	»
79. De Palma Alessandro, nato a Napoli il 9 agosto 1929	»	76	»
80. Amendola Ferdinando, nato a Bari il 15 marzo 1942	»	74	»
81. Bonomo Giovanni, nato a Villa S. Stefano il 5 luglio 1942	»	74	»
82. Bruni Giuseppe, nato a Bisceglie il 3 febbraio 1937	»	74	»
83. Cappuccio Lorenzo, nato ad Avellino il 7 luglio 1936	»	74	»
84. Chiavelli Goffredo, nato a S. Margherita Ligure il 4 ottobre 1942	»	74	»
85. Cutrupi Demetrio Francesco, nato a Lecco il 24 agosto 1943	»	74	»
86. De Sanctis Vincenzo, nato a Orta Nuova (Foggia) il 28 aprile 1945	»	74	»
87. Di Giovanni Giuseppe, nato a Roma il 25 maggio 1931	»	74	»
88. Gasparrini Rosanna, nata a Roma il 30 maggio 1940	»	74	»
89. Giordano Elena, nata a Torino il 3 settembre 1942	»	74	»
90. Paleari Bianca, nata a Rho (Milano) il 15 settembre 1945	»	74	»
91. Pescetto Teresa, nata a Genova il 27 febbraio 1938	»	74	»
92. Pinelli Leonardo, nato a Firenze il 7 marzo 1944	»	74	»
93. Rizzo Lucio, nato a Scigliano (Cosenza) il 14 aprile 1944	»	74	»
94. Talarico Rosa, nata a Orsomarso l'11 novembre 1944	»	74	»
95. Titone Lucina, nata a Petralia Sottana il 27 novembre 1943	»	74	»

96. Tomatis Clara, nata a Genova il 7 dicembre 1940 . punti 74 su 100
97. Valletta Antonino, nato a S. Agapito (Isernia) il 7 ottobre 1938 » 74 »
98. Visintainer Carlo, nato a Isera (Trento) il 21 aprile 1942 » 74 »
99. Zeilinger Gertrude, nata a Baden Bei-Wien il 5 giugno 1939 » 74 »
100. Avella Delia, nata a Vibo Valentia il 6 gennaio 1935 . » 73 »
101. Angeli Errico Rosario, nato a Ripalimosani (Campobasso) il 17 ottobre 1943 . » 72 »
102. Calabrese Augusto, nato a Carmiano (Lecce) il 10 giugno 1944 » 72 »
103. De Setà Luciano, nato a Napoli il 21 ottobre 1943 . . » 72 »
104. Magliozzi Carla, nata a Gaeta il 4 agosto 1944 . » 72 »
105. Porcu Rosanna, nata a Milano il 25 novembre 1940 . » 72 »
106. Vetromile Pietro, nato a Gallipoli (Lecce) il 15 dicembre 1941 . » 72 »
107. Sanna Emanuele, nato a Samugheo il 9 marzo 1943 . » 71 »
108. Andria Corrado, nato a Cagliari il 13 luglio 1942 . » 70 »
109. Cavallini Roberto, nato a Taggio (Imperia) il 26 marzo 1942 . » 70 »
110. De Caris Vincenza, nata a Terracina il 22 luglio 1936 . . » 70 »
111. Loiacono Andrea, nato a S. Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria) il 23 ottobre 1934 » 70 »
112. Minerva Antonino, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 15 settembre 1941 . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10292)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Rufino Sandro, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 26 agosto 1941 . . punti 100 su 100
2. Soldani Giovanni, nato a Palaia (Pisa) il 4 dicembre 1943 . » 100 »
3. Castrataro Domenico, nato a Teramo l'8 marzo 1945 . . . . » 95 »
4. Mantovani Mario, nato a Como il 19 gennaio 1946 . . . . punti 95 su 100
5. Mare Salvatore, nato a Palermo il 16 febbraio 1939 . . . . » 95 »
6. Salimbeni Antonio, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 26 febbraio 1940 . . . » 95 »
7. Fois Luigi Vincenzo, nato a Sassari il 27 agosto 1943 . . . . » 93 »
8. Castiglia Giancarlo, nato a Modena il 4 maggio 1937 . . . . » 90 »
9. Dell'Anno Carmine, nato a Nola (Napoli) il 14 gennaio 1944 . . . . . . » 90 »
10. Gastaldi Gianfranco, nato a Sanremo il 22 novembre 1940 . . . . . . » 90 »
11. Occhiuzzi Leopoldo, nato a Cetraro (Cosenza) il 13 ottobre 1937 . . . . . . » 90 »
12. Olivieri Luigi, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 21 aprile 1943 . » 90 »
13. Gatti Dei Giulio, nato a Prato (Firenze) il 30 luglio 1941 . . . . . . » 88 »
14. Budrovich Romeo, nato a Spalato il 6 settembre 1942 . . . . » 85 »
15. Giampaolo Pietro, nato a Campobasso il 19 febbraio 1940 . . . . » 85 »
16. Olivo Franco, nato a Ragusa il 1° settembre 1946 . . . . » 85 »
17. Proto Ernesto, nato a Lamezia Terme Nicastro (Catanzaro) il 20 giugno 1940 . . » 85 »
18. Satta Bernardino, nato a S. Teresa di Gallura (Sassari) l'8 agosto 1942 . . . . » 85 »
19. Siciliano Luigi, nato a Soave (Verona) il 25 giugno 1942 . . . . » 85 »
20. Piersanti Gianluigi, nato a Firenzuola (Firenze) il 27 marzo 1936 . . . . . » 82 »
21. Romanelli Renzo, nato a Venezia il 10 agosto 1938 . . . . » 82 »
22. Facchini Aldo, nato a Tarvisio (Udine) il 23 marzo 1944 . . . . » 80 »
23. Narne Surendra, nata a Madanapalli (India) il 22 dicembre 1935 . . . . . » 80 »
24. Schiavulli Vincenzo, nato a Cerignola (Foggia) il 7 agosto 1945 . . . . . » 80 »
25. Carruggio Cosimo, nato a Manduria (Taranto) il 4 gennaio 1937 . . . . . » 78 »
26. Muscatello Domenico, nato a Reggio Calabria l'8 ottobre 1932 . . . . . . » 78 »
27. Capoleoni Antonio, nato a Lucca il 13 giugno 1942 . . . . » 75 »
28. Lesina Adalberto, nato a Genova il 25 giugno 1941 . . . . » 75 »
29. Riondino Ruggero, nato a Barletta il 26 maggio 1943 . . . . » 75 »
30. Cataudella Giuseppe, nato a Pachino (Siracusa) il 4 maggio 1935 . . . . . » 70 »
31. Forti Antonio, nato a Venezia l'8 marzo 1944 . . . . » 70 »
32. Leccese Luigi, nato a Napoli il 31 marzo 1937 . . . . » 70 »
33. Ossino Filadelfo, nato a Lentini (Siracusa) il 23 gennaio 1939 . . . . . » 70 »
34. Papandrea Francesco, nato a Voghera (Pavia) il 24 luglio 1941 . . . . . . » 70 »
35. Santarelli Paolo, nato a Voghera (Pavia) il 24 marzo 1944 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10288)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Rizzi Adriano, nato a Mantello (Sondrio) il 10 luglio 1943 punti 85 su 100
2. Massini Carlo, nato a Siena il 12 luglio 1943 » 80 »
3. Cozzi Giuseppe, nato a Legnano (Milano il 21 luglio 1945 . » 72 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10289)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l'accesso al ruolo della carriera direttiva degli archeologi

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1978 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 21 novembre 1978 si svolgeranno in Roma presso la Biblioteca nazionale centrale, viale Castro Pretorio, alle ore 8 dei giorni 10 e 11 aprile 1979.

(177)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina del lavoro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(59/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto della divisione di medicina generale prima;
un posto di assistente della divisione di medicina generale seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(55/S)

OSPEDALE CIVILE «REGINA ELENA» DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969. n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(99/S)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA"» DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di medico direttore del centro trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(60/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso ad un posto di primario anestesista-rianimatore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista-rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(61/S)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(50/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(52/S)

OSPEDALE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(64/S)

OSPEDALE GASTROENTEROLOGICO « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente analista;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(56/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia presso il centro « Angeli Custodi »;

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il centro « Santa Chiara ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(69/S)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(58/S)

OSPEDALE «S. CAMILLO» DI TRENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di medico responsabile della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto medico del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Trento.

(57/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione pediatrica;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(62/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(65/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(53/S)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(54/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(51/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790150)